



... per i cittadini
stranieri
residenti
in Svizzera

La 10^a revisione AVS in breve

Indice



«Nuove» rendite e nuovi obblighi contributivi	pagina	3
La rendita per la donna – la rendita per l'uomo	pagina	4
Il reddito della coppia sarà ripartito	pagina	5
Rendita più elevata grazie a compiti educativi	pagina	6
Rendita più elevata grazie a compiti assistenziali	pagina	7
Rendite vedovili per i padri	pagina	8
Innalzamento in due tappe	pagina	9
Rendita di vecchiaia anticipata di uno o due anni	pagina	10
Rendita più elevata grazie al rinvio	pagina	11
Soppressione della rendita completa per la moglie	pagina	12
Conversione nel 2001	pagina	13
Stati contraenti	pagina	14

info

Qui trovate informazioni in particolare su:

Rendita completa per coniugi	pagina 12	Beneficiarie di rendite	pagine 6, 9, 13
Donne	pagine 4, 8, 9, 10	Coniugati	pagine 4, 5, 7, 10, 12
Divorziati	pagine 5, 6, 8, 13	Coniugati con figli	pagine 5, 6
Persone con compiti assistenziali	pagine 6, 7	Vedove	pagine 4, 5, 6, 8, 10
Beneficiari di rendite	pagine 6, 12, 13	Vedovi	pagine 5, 6, 8, 10

«Nuove» rendite e nuovi obblighi contributivi



La 10^a revisione dell'AVS entrerà in vigore il 1° gennaio 1997. Essa apporterà modificazioni nell'ambito del calcolo delle rendite e del diritto alle rendite nell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS e nell'assicurazione per l'invalidità AI.

Nuove rendite – nuovi contributi

La 10^a revisione dell'AVS ha ripercussioni sulle rendite e sui contributi. Ciò implica delle conseguenze per tutte le persone soggette all'obbligo contributivo, ma in modo particolare per le persone che riceveranno una nuova rendita dell'AVS o dell'AI dal 1° gennaio 1997.

I diritti acquisiti sono garantiti

Le persone che beneficiano già di una rendita dell'AVS o dell'AI non riceveranno in nessun caso una rendita più esigua a partire dal 1° gennaio 1997. Tuttavia, per alcuni beneficiari di una rendita sarebbe utile chiedere un nuovo calcolo della loro rendita nel corso dei prossimi mesi. Ciò vale, per esempio, per le mogli le cui rendite sono state ridotte in seguito alle lacune contributive del marito. Un nuovo calcolo sarebbe vantaggioso anche per le persone la cui rendita dovrebbe essere determinata nuovamente in seguito a un divorzio o a un nuovo matrimonio oppure per le persone celibi che si occupano o si sono occupate della cura dei loro figli.

info

Il presente opuscolo contiene informazioni per i cittadini di Stati che hanno concluso con la Svizzera una convenzione in materia di assicurazioni sociali (cfr. l'elenco dei Paesi alla pagina 14). La visione d'insieme relativa alle innovazioni non è vincolante dal punto di vista giuridico. Vorreste avere più informazioni? Rivolgetevi per favore direttamente alla vostra cassa di compensazione che

vi versa una rendita o riscuote i vostri contributi AVS. A tergo del vostro certificato AVS trovate i numeri delle casse di compensazione. La denominazione esatta e l'indirizzo figurano nell'ultima pagina degli elenchi telefonici.

Per gli assicurati all'estero: potete rivolgervi alla Cassa svizzera di compensazione di Ginevra (avenue Ed.-Vaucher 18, CH-1211 Ginevra 28).

La rendita per la donna – la rendita per l'uomo



Con la 10ª revisione dell'AVS, tutte le persone, indipendentemente dal loro stato civile, avranno un proprio diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità. L'attuale rendita per coniugi sarà soppressa.

Un contributo annuo per una rendita

Entrambi i coniugi potranno richiedere una rendita se adempiranno le condizioni, vale a dire se avranno pagato contributi durante almeno un anno. Si verserà una rendita a ognuno dei coniugi anche se entrambi avranno vissuto in Svizzera e il coniuge esercitante un'attività lucrativa avrà versato almeno il doppio del contributo minimo oppure se entrambi i coniugi potranno dimostrare di aver ricevuto per almeno un anno accrediti per compiti educativi o assistenziali.

L'ammontare della rendita versata dipende dalla durata di contribuzione e dal reddito medio annuo.

info

Le persone che non adempiranno nessuna delle condizioni summenzionate per poter beneficiare di una rendita, potranno avere diritto, alla morte del coniuge, a una rendita per vedove o per vedovi. Per ulteriori informazioni rivolgetevi per favore direttamente alla vostra cassa di compensazione.

Obbligo contributivo per tutti

Di regola, saranno soggette all'obbligo contributivo tutte le persone che vivono in Svizzera e/o vi lavorano. Per esempio, anche le vedove che non esercitano un'attività lucrativa e che sono attualmente esonerate dall'obbligo di pagare i contributi e le mogli che non esercitano un'attività lucrativa. Tuttavia, i contributi delle mogli che non esercitano un'attività lucrativa saranno considerati come pagati se il marito avrà versato almeno il doppio del contributo minimo. Tale regolamentazione è indipendente dal sesso: il marito che non eserciterà un'attività lucrativa non dovrà quindi pagare i contributi se la moglie attiva verserà almeno il doppio del contributo minimo.

Attenzione alle lacune contributive: le persone senza attività lucrativa il cui coniuge a sua volta non esercita un'attività lucrativa, per esempio i beneficiari di una rendita di vecchiaia, rischiano di avere lacune contributive. Rivolgetevi per favore alla vostra cassa di compensazione affinché non dobbiate sopportare in futuro importanti riduzioni delle rendite.

Il reddito della coppia sarà ripartito



Per le coppie e le persone divorziate o vedove, le rendite saranno ricalcolate in base al sistema dello splitting, vale a dire che i redditi conseguiti da entrambi i coniugi durante il matrimonio saranno accreditati per metà a ognuno di loro. Saranno anche dimezzati gli accrediti per l'educazione dei figli o per l'assistenza a parenti bisognosi di cure (cfr. pagine 6 e 7). I contributi AVS del periodo antecedente il matrimonio o susseguente il divorzio saranno accreditati sul conto individuale senza essere divisi.

Divisione a metà del reddito

In tal modo sia la moglie sia il marito riceveranno una rendita propria. Tuttavia, si procederà a tale divisione del reddito solo se

- entrambi i coniugi beneficiano di una rendita AVS o AI. Se invece solo un coniuge ha diritto a una

rendita, quest'ultima è calcolata solo in base al suo reddito;

- il matrimonio è dichiarato nullo o vi è un divorzio;
- un coniuge muore e l'altro ha diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Splitting per anni assicurativi comuni in Svizzera

Lo splitting sarà inoltre applicato solo per gli anni in cui entrambi i coniugi erano assicurati in Svizzera. Per gli stagionali e i frontalieri ciò significa che saranno soggetti alla divisione del reddito solo gli anni in cui anche l'altro coniuge esercitava un'attività lucrativa soggetta a contribuzione in Svizzera.

info

Le persone che divorziano potranno richiedere presso la cassa di compensazione cui hanno versato i contributi AVS l'applicazione dello splitting sul reddito. Consigliamo di inoltrare tale richiesta assieme all'ex coniuge e, se possibile, subito dopo il divorzio. In tal modo la procedura potrà essere effettuata in modo semplice e rapido. Se non sarà inoltrata alcuna richiesta, la cassa di

compensazione procederà d'ufficio a dividere il reddito al momento del calcolo della rendita. Quanto summenzionato sarà applicato anche se il divorzio è stato pronunciato prima del 1° gennaio 1997. Gli assicurati all'estero potranno inoltrare la richiesta anche presso la Cassa svizzera di compensazione di Ginevra (avenue Ed.-Vaucher 18, CH-1211 Ginevra 28).

Rendita più elevata grazie a compiti educativi



Per ogni anno in cui gli assicurati si occuperanno dei figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, al momento del calcolo della rendita AVS/AI sarà aggiunto al reddito dell'attività lucrativa un importo supplementare, ossia l'accredito per compiti educativi. Tale accredito, ammontante per il momento a circa 35 000 franchi, sarà conteggiato indipendentemente dallo stato civile. Nel caso di persone sposate, esso sarà tuttavia diviso a metà, a condizione che entrambi i coniugi fossero assicurati nell'AVS/AI svizzera.

Accrediti per gli anni assicurativi in Svizzera

Per gli anni in cui uno solo dei genitori era assicurato in Svizzera, l'intero accredito sarà conteggiato a quest'ultimo. Il fatto che i figli si trovassero in Svizzera nel periodo riguardante l'accredito non è rilevante.

Gli accrediti per compiti educativi miglioreranno la rendita AVS/AI al massimo fino al raggiungimento dell'importo della rendita massima.

Regolamentazioni transitorie

- Le persone sposate che beneficiavano di una rendita AVS o AI già prima del 31 dicembre 1996 riceveranno l'accredito solo se anche il loro coniuge riceverà una rendita. Le persone titolari di una rendita AI riceveranno l'accredito quando avranno raggiunto l'età di pensionamento oppure quando il loro coniuge potrà far valere il diritto alla rendita.
- Le vedove riceveranno accrediti per compiti educativi se alla loro rendita per vedove subentrerà una rendita AVS o AI dopo il 31 dicembre 1996.
- Nel 2001, le persone vedove, quelle divorziate senza figli e i coniugi che beneficiano già di una rendita AVS o AI riceveranno un cosiddetto accredito transitorio equivalente alla metà di un accredito per compiti educativi.

info

Anche le persone celibi con figli che beneficiano già di una rendita di vecchiaia o d'invalidità riceveranno accrediti per compiti educativi anche con effetto retroatti-

vo. Dovranno tuttavia richiedere alla loro cassa di compensazione un nuovo calcolo della loro rendita. Le rendite più elevate saranno però versate solo a partire dal 1° gennaio 1997.

Rendita più elevata grazie a compiti assistenziali



Riceveranno accrediti per compiti assistenziali le persone che si occupano di parenti prossimi (coniugi, suoceri, figli, figliastri, ecc.) che vivono nella stessa economia domestica, sono per lo meno grandi invalidi di grado medio e beneficiano di un relativo assegno dell'AVS/AI.

Le persone assicurate potranno beneficiare di un accredito per compiti assistenziali per gli anni in cui abitano in Svizzera e assistono parenti bisognosi di cure.

Solo un accredito all'anno

Gli accrediti per compiti assistenziali, come del resto quelli per compiti educativi, saranno aggiunti al reddito dell'attività lucrativa che determina l'ammontare della rendita. Nello stesso anno non potranno essere conteggiati contemporaneamente entrambi gli accrediti. Anche gli accrediti per

compiti assistenziali ammonteranno a circa 35 000 franchi all'anno e saranno divisi a metà durante gli anni di matrimonio.

Gli accrediti per compiti assistenziali miglioreranno la rendita AVS/AI al massimo fino al raggiungimento dell'importo della rendita massima.

info

Gli accrediti per compiti assistenziali non potranno essere determinati d'ufficio o successivamente. Il diritto dovrà quindi essere annunciato ogni anno presso la cassa cantonale di com-

pensazione del Cantone di domicilio. Gli accrediti per compiti assistenziali potranno di conseguenza essere conteggiati al più presto per il 1997.

Rendite vedovili per i padri



Gli uomini vedovi che si occuperanno dei figli di età inferiore ai 18 anni riceveranno una rendita vedovile durante questo periodo.

Anche gli uomini con figli al di sotto dei 18 anni e la cui moglie è deceduta prima del 1° gennaio 1997 potranno richiedere una rendita per vedovi. Tuttavia, la moglie deceduta deve avere esercitato un'attività lucrativa in Svizzera oppure esservi stata domiciliata.

Supplemento per le persone vedove

Le persone vedove titolari di una rendita di vecchiaia o d'invalidità avranno diritto a un supplemento del 20 per cento aggiunto alla loro rendita. Rendita e supplemento non dovranno però superare l'importo della rendita massima di vecchiaia.

Miglioramento per le persone divorziate

Le persone divorziate potranno richiedere una rendita per vedovi o per vedove dopo il decesso del loro ex coniuge. Tale diritto non dipenderà più dal fatto che il coniuge divorziato era tenuto o meno a versare gli alimenti in seguito al divorzio.

info

Si offre una nuova possibilità alle donne divorziate che non ricevono una rendita vedovile perché il loro ex coniuge non era tenuto a versare gli alimenti oppure che non hanno

inoltrato nessuna domanda per tale rendita. Se soddisferanno tutte le condizioni poste dal nuovo diritto, esse potranno riscuotere su richiesta una rendita vedovile a contare dal 1° gennaio 1997.

Innalzamento in due tappe



L'età di pensionamento delle donne sarà aumentata nel 2001 a 63 anni e nel 2005 a 64 anni. Ciò significa che tale innalzamento non riguarderà le donne nate nel 1938 o più anziane.

Le donne nate tra il 1939 e il 1941 riceveranno la loro rendita di vecchiaia a 63 anni, quelle nate nel 1942 o più giovani a 64 anni.

Regolamentazione transitoria per la rendita anticipata delle donne

Si potrà chiedere in ogni caso di anticipare la riscossione della propria rendita, vale a dire di andare in pensione a 62 anni (oppure a 63 anni). Conformemente a una regolamentazione transitoria, la rendita riscossa anticipatamente dalle donne fino al 2010 sarà ridotta solo del 3,4% (anziché del tasso normale pari al 6,8%).

info


Anni di nascita	Età normale delle donne per il diritto alla rendita AVS
1938 e più anziane	62
1939-1941	63
1942 e più giovani	64


Rendita di vecchiaia anticipata di uno o due anni



Tutti gli assicurati potranno, se lo desiderano, beneficiare della loro rendita di vecchiaia uno o due anni prima dell'età ordinaria di pensionamento. Essi dovranno però tenere conto di una riduzione della rendita ammontante al 6,8% per anno anticipato. L'anticipo non è legato ad altre condizioni.

- A contare dal 1° gennaio 1997 gli uomini nati nel 1933 e più giovani potranno riscuotere la loro rendita di vecchiaia a 64 anni, mentre quelli nati nel 1938 e più giovani potranno decidere se ricevere la loro rendita già a 63 o a 64 anni.
- Le donne potranno continuare ad andare in pensione a 62 anni anche dopo l'aumento dell'età di pensionamento nel 2001 e nel 2005. La loro rendita di vecchiaia sarà ridotta, ma provvisoriamente solo del 3,4% per anno anticipato. Per le donne nate nel 1948 e più giovani si applica lo stesso tasso di riduzione valido per gli uomini.

Anni di nascita	Pensionamento possibile a:
1933-1937	64 invece di 65 anni 
1938 e più giovani	63 o 64 invece di 65 anni

Anni di nascita	Pensionamento possibile a:
1939-1941	62 invece di 63 anni 
1942 e più giovani	62 o 63 invece di 64 anni

info

Chi volesse riscuotere anticipatamente la propria rendita dovrà ordinare per tempo un modulo presso la cassa di compensazione. Il modulo compilato do-

vrà essere rispedito a detta cassa. Qualora il modulo fosse inoltrato troppo tardi, la rendita di vecchiaia potrà essere versata solo a partire dal successivo compimento degli anni.

Rendita più elevata grazie al rinvio



Già attualmente, tutti gli assicurati possono rinviare la riscossione della loro rendita e rinunciare all'AVS durante 1 anno fino a 5 anni al massimo.

Alla rendita posticipata – anche alla rendita massima! – sarà aggiunto un supplemento. Più lungo sarà il periodo di rinvio, più elevato risulterà il supplemento.

Adeguamento del supplemento all'evoluzione dei prezzi e dei salari

La 10^a revisione dell'AVS non cambia l'attuale regolamentazione. Tuttavia, sarà modificato il supplemento: inizialmente, sarà inferiore a quello attuale, ma in seguito sarà costantemente adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei salari.

Pensionamento rinviato = rendita più elevata

1 anno
+ 5%



2 anni
+ 10.8%



3 anni
+ 17.1%



4 anni
+ 24%



5 anni
+ 31.5%



Esempio:

Se il signor Rossi continua a lavorare fino all'età di 67 anni e rinuncia quindi alla rendita AVS, quest'ultima sarà del 10.8% più elevata.

info

Bisogna riflettere per tempo se si vuole rinviare la rendita, vale a dire lavorare più a lungo. Parlatene, se necessario, con il vostro datore di lavoro. Nel modulo di richiesta della rendita di vecchiaia figura la rubrica «rinvio della rendita».

Se volete posticipare la riscossione della vostra rendita, dovete rispondere alle domande poste in tale rubrica.

Da notare che il rinvio della rendita conviene anche ai futuri beneficiari di rendite massime.

Soppressione della rendita completa per la moglie



Gli uomini sposati in età di pensionamento non riceveranno più una rendita completa dell'AVS per la moglie più giovane o che non ha ancora diritto a una rendita.

Tuttavia, avranno ancora diritto a una rendita completa dell'AVS:

- le persone che hanno ricevuto una rendita completa dell'assicurazione invalidità fino al conseguimento della rendita di vecchiaia;
- i mariti in età di pensionamento le cui mogli sono nate nel 1941 o prima e non hanno diritto a una rendita.

Rimane la rendita completa dell'AI

Nell'AI, non solo gli uomini invalidi, bensì anche le donne invalide riceveranno una rendita completa per il loro coniuge.

Tuttavia, il diritto alla rendita è dato solo se, immediatamente prima dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa (ad es. in seguito a un infortunio), la persona invalida ha esercitato un'attività lucrativa, anche a tempo parziale. In quel momento il coniuge deve presentare almeno un anno intero di contribuzione.

Anno	Età minima della donna per una rendita completa dell'AVS
1997	56
1998	57
1999	58
2000	59
2001	60
2002	61
2003	62

A partire dal 2004 non ci saranno più nuove rendite complete. Tuttavia, chi beneficia attualmente di una rendita completa, continuerà a riceverla.

info

Se i beneficiari di rendite di vecchiaia incontrano difficoltà finanziarie in seguito alla soppressione della rendita completa, hanno la possibilità di richiedere prestazioni complementari (PC).

Rivolgetevi alla vostra cassa di compensazione oppure all'agenzia AVS del vostro Comune di residenza.

Conversione nel 2001



Fino al 2001 le rendite in corso non saranno toccate dalla 10^a revisione dell'AVS.

In seguito, tutte le «vecchie» rendite saranno convertite nel nuovo diritto:

- rendite di vecchiaia per coniugi e rendite d'invalidità per coniugi;
- rendite semplici di vecchiaia e d'invalidità per persone vedove;
- rendite semplici di vecchiaia per donne divorziate calcolate tenendo conto anche del reddito dell'ex marito.

Nessun peggioramento delle rendite

Di conseguenza, dopo il 2001 non si verseranno più rendite per coniugi, bensì solo rendite di vecchiaia o d'invalidità. La legge esclude tuttavia peggioramenti delle rendite. Per contro, chi non riceverà ancora una rendita massima potrà beneficiare di un aumento della rendita.

Accrediti transitori per persone divorziate senza accrediti per compiti educativi

Nel 2001, i beneficiari di rendite divorziati riceveranno un accredito transitorio a condizione che la loro rendita non sia già stata aumentata grazie agli accrediti per compiti educativi. L'accredito transitorio sarà pari alla metà di un accredito per compiti educativi concesso per la cura di figli di età inferiore ai 16 anni.

info

A partire dall'autunno 1996, alcuni titolari di rendite potranno richiedere un nuovo calcolo della loro rendita per il 1° gennaio 1997 di modo da poter approfittare delle innovazioni apportate dalla 10^a revisione dell'AVS: mogli a beneficio di una rendita per coniugi che è stata ridotta a causa delle lacune

contributive del marito. Ne trarranno vantaggio le mogli che hanno pagato contributi più a lungo del marito;

persone la cui rendita ha dovuto essere ricalcolata in seguito a un divorzio o a un nuovo matrimonio.



La Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con gli Stati seguenti



Stati contraenti

- | | |
|-----------------|-----------------|
| + Austria | + Jugoslavia |
| + Belgio | + Liechtenstein |
| + Canada/Quebec | + Lussemburgo |
| + Croacia* | + Norvegia |
| + Danimarca | + Olanda |
| + Finlandia | + Portogallo |
| + Francia | + San Marino |
| + Germania | + Slovenia* |
| + Gran Bretagna | + Spagna |
| + Grecia | + Stati Uniti |
| + Israele | + Svezia |
| + Italia | + Turchia |

* Convenzioni non ancora entrate in vigore

Autorità presso cui inoltrare la domanda in caso di domicilio all'estero



stato contraente

Autorità competente

Austria

al competente ente assicuratore austriaco o all' Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Verbindungsstelle für zwischenstaatliche Sozialversicherung, Wien

Belgia

per le prestazioni dell'AVS:

- all'ente assicuratore belga competente

per prestazioni dell'AI:

- alla Cassa svizzera di compensazione, avenue Ed.-Vaucher 18, CH-1211 Ginevra 28

Canada/Quebec

presso la rappresentanza svizzera competente nel luogo di residenza

Croatia*

all'ente nazionale croato per le assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti

Danimarca

all'amministrazione degli affari sociali e sanitari del comune danese nel quale l'assicurato è domiciliato

Finlandia

all'Istituto delle assicurazioni Sociali, o all'Istituto che gestisce il sistema delle pensioni delle persone attive, oppure alla rappresentanza locale di detto istituto

Francia

presso la rappresentanza svizzera competente nel luogo di residenza

Germania

al competente organismo di collegamento tedesco, e cioè

- la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, in Berlino-Wilmersdorf, se esiste simultaneamente un diritto a prestazioni dell'assicurazione di rendita degli impiegati
- la Landesversicherungsanstalt Baden, in Karlsruhe, se esiste simultaneamente un diritto a prestazioni dell'assicurazione di rendita per gli operai o se non esiste nessun diritto a prestazioni dell'assicurazione di rendita tedesca
- la Ruhrknappschaft, in Bochum, se esiste simultaneamente un diritto a prestazioni dell'assicurazione di rendita per i minatori
- la Landesversicherungsanstalt für das Saarland, in Saarbrücken, se esiste contemporaneamente un diritto a prestazioni dell'assicurazione di rendita della siderurgia

Gran Bretagna

al Department of Social Security, Overseas Branch, Newcastle-upon-Tyne

Grecia

all'Istituto delle assicurazioni sociali (IKA) di Atene




Israele	all'Istituto nazionale delle assicurazioni sociali, organismo di collegamento, in Gerusalemme
Italia	alla sede provinciale competente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; ciò vale anche per le richieste di trasferimento dei contributi
Jugoslavia	all'ente jugoslavo competente in materia d'assicurazioni sociali
Lussemburgo	all'Ufficio delle assicurazioni sociali, Lussemburgo
Norvegia	al Rikstrygdeverket, Oslo
Paesi Bassi	alla Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam
Portogallo	al Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social a Lisboa
Principato del Liechtenstein	alla liechtensteinische Anstalt für die AHV und die IV, 9490 Vaduz o alla Gemeindekasse del comune di domicilio
San Marino	all'Istituto per la sicurezza a San Marino
Slovenia*	all'ente regionale competente dell'istituto delle assicurazioni sociali
Spagna	all'Istituto Nazionale di Sicurezza Sociale, Padre Damian 4, Madrid 16
Svezia	al Reichsversicherungsamt, Stockholm
Turchia	all'Istituto delle assicurazioni sociali di Ankara o alla Cassa pensioni della Repubblica di Turchia cui l'assicurato è stato affiliato da ultimo
USA	alla Social Security Administration

* Convenzioni non ancora entrate in vigore


Se l'assicurato è domiciliato in un altro Stato le richieste di prestazioni devono essere presentate alla

**Cassa svizzera di compensazione
avenue Ed.-Vaucher 18
CH-1211 Ginevra 28**



**Se avete altre domande, la vostra
cassa di compensazione è a vostra
disposizione per ulteriori chiarimenti.**

Il presente opuscolo
informativo
è offerto da



© Copyright by Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), giugno 1996

... per i cittadini
stranieri
residenti
in Svizzera
